

# IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE NELLA CRISI DELLA FAMIGLIA

CORSO PER CURATORI SPECIALI DEL MINORE

REGGIO EMILIA 7 APRILE 2022

AVV. MARIA GRAZIA CASTAURO

## LA POSIZIONE DEL MINORE NEL CONFLITTO GENITORIALE

- A seguito dell'entrata in vigore della L. 149/01 e dell'opera interpretatrice della Corte Costituzionale 1/2002, nonché della normativa sovranazionale il minore diviene non più soggetto da proteggere ma titolare di diritti, parte formale e non più solo sostanziale dei procedimenti che lo riguardano.
- Il ruolo del minore all'interno dei procedimenti della crisi familiare è sancito prima dalla L. 219/12 che ha introdotto l'art 315 bis c.c. e poi dal D. Lgs 154/2013 che prevede all'art. 337 octies c.c. l'obbligo dell'ascolto del minore che abbia compiuto i 12 anni o anche di età inferiore se capace di discernimento da parte del Giudice per l'assunzione dei provvedimenti ex art. 337 ter c.c. a Loro relativi.

## ASCOLTO O NECESSITA' DI UN RAPPRESENTANTE

- Si possono individuare due orientamenti giurisprudenziali:
- il minore partecipa ai procedimenti che ineriscono la crisi della famiglia solo attraverso l'ascolto (Cass. n.7478/2014);
- al minore deve essere nominato un curatore anche in questi procedimenti nell'ipotesi di potenziale conflitto di interessi tra genitori e figli (Cass. n.11554/2018).

## CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, 31.03.2014 N. 7478

- *l'art. 336 c.c., comma 4, che prevede la nomina di un difensore del minore, si applica soltanto ai provvedimenti limitativi ed eliminativi della potestà genitoriale ove può porsi un concreto profilo di conflitto di interessi tra genitori e minore, e non anche alle controversie relative al regime di affidamento e di visita del minore, figlio di una coppia che ha deciso di cessare la propria comunione di vita. In tali controversie, invero, la partecipazione del minore si esprime, ove ne ricorrano le condizioni di legge e nel perseguimento del suo superiore interesse, mediante l'ascolto dello stesso, che integra un adempimento già previsto dall'art. 155 sexies c.c., divenuto necessario ai sensi dell'art. 315 bis c.c., introdotto dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, in tutte le questioni e procedure che lo riguardano. (principio ribadito da Cass. Civ. n. 1471/21)*

**CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, 11.05.2018  
N.11554**

- *“L'apprezzamento dell'esistenza di un potenziale conflitto d'interessi, che non sia previsto normativamente in modo espresso o non sia ricavabile dall'interpretazione coordinata delle norme che regolano il giudizio, è rimesso, peraltro, in via esclusiva, al giudice del merito e non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità”*
- *“la figura del curatore speciale dei minori si rende, invero, necessaria quando i genitori siano (magari anche temporaneamente) inadeguati a tutelare la posizione del figlio in un processo in cui vengano discussi i suoi diritti, o sussista un conflitto di interessi tra il medesimo ed i genitori.”*

**CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, 24.05.2018  
N.12957**

- *“il giudizio di separazione, nel quale vengono adottati provvedimenti che concernono il minore, non determina automaticamente, nel caso di rilevante conflittualità fra le parti in causa, una situazione di conflitto di interesse fra genitori e figli. Deve piuttosto ritenersi che essa può determinarsi in concreto in relazione a comportamenti processuali delle parti che tendano a impedire al giudice una adeguata valutazione dell'interesse del minore ovvero a frapporti alla libera prospettazione del punto di vista del minore in sede di ascolto da parte del giudice. Si tratta, in questi casi, di una situazione di conflitto che richiede la nomina di un curatore speciale ma la cui individuazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito”*

## PROVVEDIMENTI SEZ. IX TRIBUNALE DI MILANO

- Decreto 11.07.2017
- Ordinanza 13.06.2018
- Decreto 13.06.2018
- Ordinanza 25.02.2019
- Ordinanza 17.12.2019
- Decreto provvisorio 22.07.20

## SEGUE

- *E' necessario, infatti, a giudizio del Collegio, individuare un soggetto terzo che possa essere garante dell'interesse e della posizione sostanziale e processuale della minore, considerate nell'attualità l'assoluta incapacità dei due genitori di comunicare in modo costruttivo e positivo nell'interesse della figlia e la non peregrina preoccupazione che l'impegno assunto di dar corso agli interventi di supporto disposti, indispensabili per superare le criticità individuali, attenuare il conflitto e recuperare un dialogo per la crescita della bambina, non venga in concreto e realmente mantenuto*

## SEGUE

- *Per tali ragioni, deve essere nominato (..) un curatore speciale che possa assumere il compito di rappresentare e tutelare la minore in questa delicata fase processuale di presa in carico della stessa e del suo nucleo familiare da parte del comune di Milano quale Ente Affidatario e, quindi, di gestire nell'interesse della bambina i rapporti con gli operatori dei Servizi Sociali (...) e dei Servizi specialistici della ATS competenti per territorio in modo da assicurare l'adozione e l'attuazione di tutte le decisioni relative alla cura, alla salute, all'istruzione e all'educazione della minore e di tutti gli interventi di sostegno e i percorsi terapeutici che verranno indicati o suggeriti dai suddetti operatori per la minore stessa. (...). Quanto al profilo processuale, è appena il caso di ricordare che il minore è considerato da tempo dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte portatore d'interessi propri ed è qualificabile quindi come parte in senso sostanziale del processo, sì che nelle ipotesi di conflitto di interesse con i genitori, come quello che ben può ravvisarsi in questo caso, data la particolare situazione già sopra ben evidenziata, la tutela della posizione del minore può essere in concreto attuata soltanto se sia il medesimo autonomamente rappresentato e difeso anche in giudizio. Quindi, il curatore speciale – (...) dovrà rappresentare la minore anche in giudizio, costituendosi nel presente procedimento e ben potendolo fare in proprio, data la sua qualifica professionale. “*

## LEGGE 206/21 ART 1 Co. 30

- Introduce il III Co. all'art. 78 c.p.c. prevedendo la nomina obbligatoria del curatore speciale del minore
- 1) quando il pubblico ministero abbia chiesto la **decadenza dalla responsabilità genitoriale**, da entrambi i genitori o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;
- 2) quando è adottato un provvedimento di **allontanamento del minore dall'ambiente familiare**, ai sensi dell'art. 403 c.c. o di affidamento temporaneo del minore ai sensi dell'art. 2 della legge n. 184 del 1983;
- 3) quando dai fatti emersi nel procedimento risulti una situazione di **pregiudizio per il minore** tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
- 4) quando ne faccia **richiesta il minore** che abbia compiuto 14 anni.

## SEGUE

- Introduce il IV co all'art. 78 c.p.c.:
- “In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale del minore, quando i genitori appaiano, per gravi ragioni, temporaneamente **inadeguati a rappresentare gli interessi del minore**; in questo caso il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato”

## LA RAGIONE DELL'INTRODUZIONE DEL IV CO.

- La Commissione Luiso afferma:
- *“esistano tutta una serie di casi gravi, di elevatissima conflittualità tra i genitori, che assume riflessi di forte pregiudizio del minore al punto da minare lo stesso suo sviluppo psico-fisico e, in alcuni casi più gravi, anche la sua salute, che però non necessariamente sfociano nell'avvio di un procedimento de potestate, integrando solo una sostanziale ma graduale recisione del vincolo genitoriale nei confronti di un solo genitore ovvero neutralizzando, nella pratica, ogni provvedimento adottato dal giudice. In questi casi, si afferma, il giudice del merito è tenuto a verificare in concreto l'esistenza potenziale di una situazione d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentante e quello preminente del minore rappresentato e, sebbene non prevista normativamente, la figura del curatore speciale dei minori si rende, invero, necessaria **quando i genitori siano (magari anche temporaneamente) inadeguati a tutelare la posizione del figlio in un processo in cui vengano discussi i suoi diritti, o sussista un conflitto di interessi tra il medesimo ed i genitori (cfr. Cass., sent. n. 11554/2018).**”*

- **GRAZIE PER L'ATTENZIONE**